

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventuno, il giorno venti del mese di dicembre

(20 dicembre 2021)

in Moncalieri, al piano terreno dello stabile in strada Vallere n. 20, presso il Golf Club Le Vallere alle ore venti.

Innanzi a me Dottor ENRICO MAMBRETTI, Notaio in Torino, iscritto al Collegio dei Distretti Riuniti di Torino e Pinero-
lo, è presente il signor:

- TONDATO CARLO FERRUCCIO, nato a Pasianno di Pordenone (PN) il 24 settembre 1932, domiciliato per la carica in Moncalieri (TO), via Real Collegio n. 22, che interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo della:

- "ASSOCIAZIONE AMICI DI BRAMS - ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE", siglabile "ASSOCIAZIONE AMICI DI BRAMS - ONLUS", con sede in Moncalieri (TO), via Real Collegio n. 22, codice fiscale 94045370015, iscritta all'Anagrafe delle Onlus presso l'Agenzia delle Entrate n. 12480 di nazionalità italiana.

Detto comparente - della cui personale identità io Notaio sono certo - mi chiede di redigere il verbale dell'assemblea degli associati della predetta associazione, convocata in seconda convocazione, in questi giorno, ora e luogo

per discutere e deliberare sul seguente

Registrato
a Torino 1
il **18 gennaio 2022**
n. **2305**
Serie **1T**
pagati € **0,00**



ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione nuovo statuto sociale.

A norma di legge e di statuto, assume la Presidenza il signor TONDATO CARLO FERRUCCIO il quale

dato atto:

=== che del Consiglio Direttivo sono presenti il Presidente, il Vice Presidente Sebastiano Cocuzza, il Segretario Gian Luca Lucchetti ed i Consiglieri David Gallina e Andrea Cavalot, assenti giustificati gli altri componenti

=== che in persona dei signori Federico Baccon, Federico Moine e Michela Rayneri sono presenti tutti i componenti del Collegio dei Revisori

=== che sono presenti in proprio o per delega numero ventiquattro associati su un totale di quarantuno associati iscritti aventi diritto al voto, come risulta dal foglio presenze che si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per espressa dispensa avutane dal comparente e con il mio consenso;

=== che tutti i presenti sono stati identificati e sono legittimati alla partecipazione assembleare,

=== che l'assemblea è stata regolarmente convocata nei termini e con le modalità previste dallo statuto,

dichiara

l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sull'argomento all'Ordine del Giorno, e conferma a me Notaio

l'incarico di segretario.

Del che richiesto, io Notaio do atto che l'assemblea si svolge come segue.

Tutti gli intervenuti, su richiesta, dichiarano di essere pienamente edotti degli argomenti in esame e di rinunciare a eccezioni o riserve in merito.

TRATTAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il Presidente espone all'assemblea le ragioni per cui ritiene opportuno adottare un nuovo Statuto dell'Associazione adeguato alla normativa prevista in materia di Enti del Terzo Settore, e più precisamente al D.Lgs. 117/2017 e D.Lgs 105/2018 e sue successive modifiche ed integrazioni, nonchè modificare la denominazione dell'Associazione in quella nuova di **"ASSOCIAZIONE AMICI DI BRAMS ENTE DEL TERZO SETTORE"** siglabile "ASSOCIAZIONE AMICI DI BRAMS ETS".

In particolare il Presidente fa presente che tali adeguamenti statutari si rendono necessari al fine di ottenere l'iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nella sezione "altri Enti del Terzo Settore" di cui all'art. 46 comma 1, lettera g) del D.Lgs. 117/2017 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Il Presidente presenta quindi in assemblea il nuovo testo di Statuto dell'Associazione, quale contenuto nel documento che, previa lettura da parte di me Notaio e previe regolari sottoscrizioni in conformità di legge, si allega al presente verba-

le sotto la lettera "B", precisando che, essendo l'Associazione dotata della qualifica di Onlus, l'efficacia del nuovo statuto dovrà essere rinviata alla decorrenza del termine di cui all'art. 104, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

Di conseguenza si rende necessario precisare, riportandolo anche nel nuovo testo statutario, quanto di seguito:

"Lo Statuto attuale dell'Associazione (recante i requisiti Onlus di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997) rimarrà pertanto in vigore fino a quando, in base alla disciplina transitoria prevista dal D.Lgs. n. 117 del 2017 e come ulteriormente chiarito dalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 13 del 31.05.2019, all'Associazione continuerà ad applicarsi il regime Onlus di cui al D.Lgs. n. 460 del 1997. Pertanto, l'efficacia delle modifiche statutarie di adeguamento al D.Lgs. n. 117 del 2017 è subordinata alla decorrenza del termine di cui all'art. 104, comma 2 del D.Lgs. n. 117 del 2017."

Il dott. Federico Baccon per conto del Collegio dei Revisori dei Conti conferma quanto sopra ed esprime parere favorevole in merito all'adeguamento in oggetto.

Il Presidente dell'assemblea conclude invitando alla discussione e al voto.

Segue quindi un breve scambio di vedute e di informazioni, al termine del quale - l'assemblea - all'unanimità dei voti espressi per alzata di mano e col voto favorevole di venti-

quattro associati su un totale di quarantuno associati - secondo l'accertamento fattone dal Presidente,

DELIBERA:

I - di approvare integralmente ed in ogni suo articolo il nuovo testo dello Statuto, che annovera anche la modifica della denominazione dell'Associazione in quella nuova di **"ASSOCIAZIONE AMICI DI BRAMS ENTE DEL TERZO SETTORE"** siglabile **"ASSOCIAZIONE AMICI DI BRAMS ETS"** quale contenuto nel documento allegato al presente atto sotto la lettera **"B"**, al fine di ottenere l'iscrizione dell'Ente presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nella sezione "altri Enti del Terzo Settore di cui all'art. 46, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 117/2017 e sue successive modifiche ed integrazioni, con la precisazione che essendo l'Associazione dotata della qualifica di Onlus, l'efficacia del nuovo statuto dovrà essere rinviata alla decorrenza del termine di cui all'art. 104 del D.Lgs. n. 117/2017.

Di conseguenza si rende necessario precisare nel nuovo testo statutario quanto di seguito:

"Lo Statuto attuale dell'Associazione (recante i requisiti Onlus di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997) rimarrà pertanto in vigore fino a quando, in base alla disciplina transitoria prevista dal D.Lgs. n. 117 del 2017 e come ulteriormente chiarito dalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 13 del 31.05.2019, all'Associazione conti-

nuerà ad applicarsi il regime Onlus di cui al D.Lgs. n. 460 del 1997.

Pertanto, l'efficacia delle modifiche statutarie di adeguamento al D.Lgs. n. 117 del 2017 è subordinata alla decorrenza del termine di cui all'art. 104 comma 2 del D.Lgs. n. 117 del 2017";

II - di autorizzare il Presidente del Consiglio Direttivo a richiedere l'iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore "altri Enti del Terzo Settore di cui all'art. 46, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 117/2017 e sue successive modifiche ed integrazioni;

III - di richiedere al Notaio rogante, ai sensi di quanto previsto dall'art. 18 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 261 del 21/10/2020, di provvedere al deposito dei relativi atti e della documentazione presso il competente ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;

IV - di conferire infine mandato al Presidente affinché apporti le eventuali ulteriori modifiche o integrazioni richieste dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore in sede di iscrizione del presente atto.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara terminata l'assemblea alle ore ventuno e minuti quindici.

Si chiede l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo ai

sensi dell'art. 82, commi 3 e 5, del D.Lgs. n. 117/2017.

Ai sensi della vigente normativa in materia, il comparente prende atto che il notaio rogante è il "titolare del trattamento" dei "dati personali" contenuti nel presente contratto (e nella sua documentazione preparatoria) e che lo stesso, in quanto libero professionista iscritto in albi o elenchi professionali, è stato autorizzato al loro trattamento, anche in mancanza del consenso del comparente.

Richiesto, ho ricevuto io Notaio quest'atto da me scritto in parte ed in parte da persona di mia fiducia, parte a mano e parte a macchina conformemente a legge, e da me letto al comparente che, a mio interpellò, lo approva e con me si sottoscrive alle ore ventuno e minuti venti

Occupi di due fogli sette intere pagine

In originale firmato:

Carlo Ferruccio Tondato

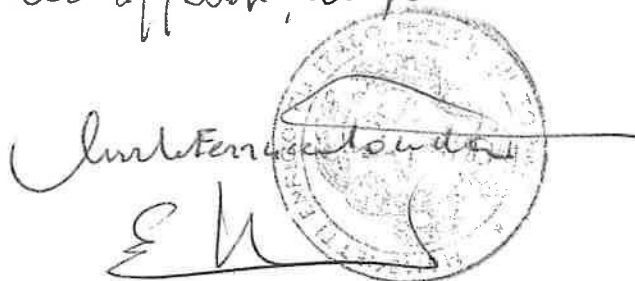
NOTAIO ENRICO MAMBRETTI

ASSEMBLEA
20 dicembre 2021

		Presenti	Delega
1 Bellino Giuseppe			
2 Bortolami Giancarlo		1	
3 Cavalot Andrea	consigliere	1	
4 Crua Giorgio	presidente onorario		
5 Graziano Franco			1
6 Lucchetti Gian Luca	segretario	1	
7 Mosciatti Mario			1
8 Pochettino Giuseppe			
9 Ramello Giuseppe Maria			
10 Rossi Giuseppe	tesoriere	1	
11 Serrao Federico			
12 Tondato Carlo Ferruccio	presidente	1	
13 Artusio Aristide		1	
14 Aschieri Edoardo			
15 Baccon Federico	revisore	1	
16 Bassi Nilo			
17 Bauducco Patrizio			
18 Boggione Marco	consigliere		
19 Bongiovanni Carlo			
20 Caporello Gianni		1	
21 Cavaliere Davide			
22 D'amico Maurizio			
23 Ferro Giuseppe			1
24 Fiore Giberto			
25 Gallina David	consigliere	1	
26 Garavoglia Mario		1	
27 Gottero Claudia			
28 Lucchetti Maria Maddalena			1
29 Maiocco Rodolfo			1
30 Maritano Alberto			1
31 Marcarelli Marco			1
32 Masoero Aldo		1	
33 Mocellini Alberto		1	
34 Moine Federico	revisore	1	
35 Palumbo Michele		1	
36 Radis Giovanni			1
37 Rayneri Michela	revisore	1	
38 Robaldo Fabio			
39 Sangalli Roberto			1
40 Vogliotti Piero Giorgio			
41 Sebastiano Cocuzza	vice presidente	1	
		15	9

24

1/2 Dele 11/13. Portella apposta, un po' cancellata.

A handwritten signature, possibly "Luigi Ferrarini", is written over a circular official stamp. The stamp contains text that is partially obscured but appears to be related to the association.

Statuto dell' "ASSOCIAZIONE AMICI DI BRAMS ENTE DEL TERZO SETTORE"

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita, conformemente alla Carta costituzionale, al Codice civile e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii. 'Codice del Terzo Settore' (d'ora in avanti Codice), l' "ASSOCIAZIONE AMICI DI BRAMS ENTE DEL TERZO SETTORE" siglabile "ASSOCIAZIONE AMICI DI BRAMS ETS".

L'Associazione è stata originariamente costituita su iniziativa del Rotary Club Moncalieri e del suo Socio Giorgio Crua. L'acronimo "BRAMS" contenuto nella denominazione rappresenta la sigla delle parole "Banca per il Recupero di Apparecchiature e Materiale Sanitario".

2. L'Associazione potrà utilizzare la dicitura "ENTE DEL TERZO SETTORE" e l'acronimo "ETS" nella propria denominazione sociale soltanto una volta avvenuta l'iscrizione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
3. L'adozione del presente statuto, adeguato alle norme di cui al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 in materia di Enti del Terzo Settore, è subordinata alla decorrenza del termine di cui all'art.104, comma 2, del D.Lgs. n. 117 del 2017. Lo Statuto attuale dell'Associazione (recante i requisiti Onlus di cui all'art. 10 del d.Lgs. n. 460/1997) rimarrà pertanto in vigore fino a quando, in base alla disciplina transitoria prevista dal D.Lgs. n. 117 del 2017 e come ulteriormente chiarito dalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.13 del 31.05.2019, all'Associazione continuerà ad applicarsi il regime Onlus di cui al D.Lgs. n. 460 del 1997. Pertanto, l'efficacia delle modifiche statutarie di adeguamento al D.Lgs. n.117 del 2017 è subordinata alla decorrenza del termine di cui all'art.104, comma 2, del D.Lgs. n.117 del 2017.
4. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Moncalieri (TO) il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di Pubblici Registri, presso i quali l'organizzazione è iscritta.
5. La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 18, comma 1, del presente statuto.

Art. 2

Scopi e finalità

1. L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Essa può operare anche mediante forme di collaborazione con altri Enti senza scopo di lucro, con lo Stato, le Regioni, le Province autonome, le Città Metropolitane, gli Enti Pubblici, gli Enti e le società di carattere privato, le Università, gli Istituti Scolastici e Formativi di ogni ordine e grado.

L'Associazione si prefigge le seguenti specifiche finalità:

- a) costituire una Banca Dati, in forma elettronica e telematica, per la raccolta delle richieste di materiale e di attrezzature medico ospedaliere, ausiliarie, complementari e di supporto alla qualità della vita, provenienti da ogni Paese del mondo, nonché per la raccolta delle offerte del predetto materiale e delle predette attrezzature medico ospedaliere dismesse da Ospedali, Case di Cura, Ricoveri, Enti pubblici o privati e Società produttrici;
- b) collegare le richieste e le offerte suddette ed organizzare la raccolta, lo stoccaggio e la spedizione del materiale sanitario e delle attrezzature sanitarie, provvedendo anche al ripristino, riparazione e manutenzione prima del loro invio ai beneficiari;
- c) curare la formazione, anche a distanza, di operatori sanitari, sociali ed educativi;
- d) svolgere tutte le attività connesse o dipendenti dalle precedenti;
- e) promuovere la costituzione di altre associazioni, in Italia e all'Estero, aventi scopo uguale o simile al proprio, alle quali consentire anche di utilizzare lo stesso acronimo.

Art. 3

Attività

- 1 Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'Associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del Codice, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più delle seguenti attività di interesse generale:
 - interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n.328 e successive modificazioni (art.5, comma 1, lettera a del D.Lgs. 117/2017); -
 - interventi e prestazioni sanitarie (art.5, comma 1, lettera b del D.Lgs. 117/2017); -
 - prestazioni sociosanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001 e successive modificazioni (art.5, comma 1, lettera c del D.Lgs. 117/2017);

- formazione extra-scolastica delle persone, finalizzata al contrasto della povertà educativa (art.5, comma 1, lettera l del D.Lgs. 117/2017);
 - cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.125 e successive modificazioni (art.5, comma 1, lettera n del Dlgs. 117/2017);
 - alloggio sociale, ai sensi del Decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008 e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (art.5, comma 1, lettera q del D.Lgs.. 117/2017);
 - beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (art.5, comma 1, lettera u del D.Lgs.. 117/2017);
 - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici e promozione delle iniziative di aiuto reciproco (art.5, comma 1, lettera w del D.lgs. 117/2017).
2. L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice.
 3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'Associazione in favore delle persone svantaggiate, malate o indigenti di ogni Paese e delle relative Comunità Locali.
 4. Ai sensi dell'art.17, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione, nello svolgimento delle proprie attività, può avvalersi dell'attività di volontariato dei propri associati. In tal caso, l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
 5. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo, il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall'art. 17 del Codice.
 6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite la quale svolge la propria attività volontaria.
 7. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

- 1 Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento del proprio scopo ed è costituito da:
 - quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
 - erogazioni liberali di associati e di terzi;
 - entrate derivanti da contributi per il sostegno dell'attività istituzionale da parte di amministrazioni pubbliche ed enti;
 - proventi derivanti dalle attività di interesse generale svolte dall'associazione;
 - proventi derivanti dalla partecipazione a bandi provinciali, regionali, nazionali o europei; da eventuali finanziamenti del Fondo sociale europeo e da altri finanziamenti pubblici o privati per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'Associazione;
 - entrate derivanti da contributi e rimborsi a fronte di convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
 - eredità, donazioni e legati;
 - ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice e s.m.i.;
 - eventuali sponsorizzazioni o proventi pubblicitari; - proventi delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice.
2. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1 gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.
3. Ai termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione almeno dieci giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
4. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
5. È fatto divieto di distribuire, anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5

Soci

- 1 Oltre ai Soci facenti parte dell'associazione all'atto dell'entrata in vigore del presente statuto, possono essere ammessi nuovi Soci previa approvazione dei due terzi del Consiglio Direttivo in carica.
- 2 L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi ai presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.
2. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni dalla data della deliberazione è ammesso ricorso all'assemblea dei soci;
3. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
4. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dal Consiglio Direttivo.
5. La qualifica di socio è intrasmissibile.
6. La qualifica di socio si perde per recesso od esclusione. Le dimissioni da socio (recesso) devono essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo. L'esclusione di un socio viene deliberata per gravi motivi dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio direttivo, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. L'esclusione viene deliberata nei confronti del socio che:
 - non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
 - senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, trascorsi 90 giorni dal sollecito scritto di rinnovo, che dovrà essere effettuato non oltre 30 giorni dopo la scadenza annuale fissata dal Consiglio direttivo;

- svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
 - in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;
7. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.
 8. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione, sia all'esterno per designazione o delega.
 9. Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.
 10. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l'associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7

Diritti e doveri dei soci

- 1 Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività.
- 2 I soci hanno diritto:
 - di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
 - di eleggere gli organi sociali e, se maggiorenni, di essere eletti negli stessi;
 - di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
 - di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo;
- 3 I soci sono tenuti:
 - all'osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'Associazione;

- al pagamento nei termini della quota associativa.

Art. 8

Quota associativa

- 1 I soci devono corrispondere, entro il termine annualmente fissato dal Consiglio Direttivo, la quota associativa annuale nell'importo stabilito dal Consiglio Direttivo. La quota associativa è intrasmissibile e non restituibile.
- 2 L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

Art. 9

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo.

Art. 10

Assemblea dei Soci

- 1 L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, ne regola l'attività ed è composta da tutti i soci. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Associazione, è ordinaria in tutti gli altri casi.

2. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente; inoltre dovrà essere convocata quando il Consiglio direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
3. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica con comprovata ricezione, con almeno 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in un giorno diverso. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o dal Vicepresidente o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto dal Segretario, che lo sottoscrive insieme al Presidente.
4. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno 3 mesi nel libro dei soci, che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
5. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
6. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.
7. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Art. 11

Assemblea Ordinaria dei Soci

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non votano.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
4. L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice;
 - discute ed approva i programmi di attività;
 - elegge i componenti del Consiglio direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - elegge i componenti dell'Organo di controllo;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo attingendo dall'eventuale graduatoria dei non eletti;
 - approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - delibera sugli eventuali contributi straordinari richiesti agli associati;
 - delibera sull'esclusione degli associati;
 - delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
 - delega il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione;
 - delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto.
5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 12

Assemblea Straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 10.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, in proprio o per delega, sia in prima che in seconda convocazione.

3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, con la presenza, in proprio o per delega, in prima convocazione, di tre quarti dei soci, con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega, con decisione deliberata con il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti.

L'Assemblea straordinaria dei soci delibera la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Associazione con la presenza, in proprio o per delega, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno tre quarti degli associati, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 13

Consiglio Direttivo

- 1 Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 5 sino a un massimo di 15 membri, che rimangono in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.
- 2 L'Assemblea, che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all'eligendo consiglio direttivo. In ogni caso, tenuto conto che l'Associazione è nata su iniziativa rotariana, si conviene che ciascun Distretto rotariano che aderisca all'Associazione con propri Club, abbia diritto alla nomina di un proprio rappresentante all'interno del Consiglio Direttivo.
- 3 Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere ed il Responsabile scientifico,
- 4 Il Segretario cura la redazione dei verbali associativi e coadiuva il Presidente nella redazione della corrispondenza.
- 5 Il Tesoriere cura la tenuta della contabilità, degli adempimenti amministrativi e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio direttivo.
- 6 Il Responsabile scientifico verifica le caratteristiche tecniche, il livello di funzionamento, l'utilizzabilità, l'aderenza alle normative di legge e tutto quanto riguardi gli aspetti tecnici e di utilizzo dei beni oggetto dell'attività dell'Associazione.
- 7 In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'eventuale elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti o di loro indisponibilità, l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

- 8 Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
- 9 Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
- 10 Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
 - attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art.13 del Codice;
 - delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - delibera sulla quota associativa annuale;
 - sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
 - sottopone all'approvazione dell'Assemblea gli eventuali contributi straordinari richiesti agli associati;
 - delibera i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 dello Statuto;
 - approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione;
- propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto;
- ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
- 11 Il Consiglio direttivo è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio direttivo.
12. Consiglio direttivo è convocato dal presidente almeno ogni sei mesi e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà dei suoi componenti.

13. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con almeno cinque giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo. I membri del Consiglio Direttivo possono intervenire alla seduta consiliare anche mediante mezzi di telecomunicazione.
14. I verbali delle sedute del Consiglio direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, devono essere trascritti nel Libro Verbali delle riunioni e Deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Consiglio medesimo.
15. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza dei due terzi (approssimati per difetto) dei membri del Consiglio direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
16. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
17. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma precedente avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Art. 14

Presidente

- 1 Il presidente è eletto dal Consiglio direttivo nel suo seno ed ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione e di operare sugli stessi senza limiti; convoca e presiede il Consiglio direttivo del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.
- 2 In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al vicepresidente;
- 3 Il presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro ratifica ed approvazione; i provvedimenti urgenti adottati dal presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio direttivo alla prima riunione utile.

Art. 15

Organo di controllo

1. L'Organo di controllo, nominato ai sensi dell'art. 30 del Codice e composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro, viene nominato dall'Assemblea e può anche essere monocratico.
2. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita altresì la revisione legale dei conti.
3. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice ed attesta che il bilancio sociale, se redatto, rispetti le linee guida di cui all'articolo 14 del Codice.
4. L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.
5. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 16

Presidente onorario e Soci benemeriti

1. Il Presidente Onorario, così come i Soci benemeriti, possono essere nominati tali dall'Assemblea per particolari meriti acquisiti in attività o in opere svolte a favore dell'Associazione.
2. Il Presidente Onorario ed i Soci benemeriti, se nominati, hanno comunque tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'Associazione.

Art.17

Comitati Tecnico-Scientifici

1. Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnico-Scientifici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'Associazione intende promuovere. Il Consiglio direttivo stabilisce gli ambiti di azione e [e linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 18

Scioglimento dell'Associazione

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.
2. in caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Codice) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione interessata è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 19

Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono [e norme del Codice Civile, del Codice del Terzo settore e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

In originale firmato:

Carlo Ferruccio Tondato

NOTAIO ENRICO MAMBRETTI

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento cartaceo,
ai sensi dell'articolo 22 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005
n. 82, già modificato dall'art. 15 del Decreto Legislativo 30 dicembre
2010 n. 235, firmato digitalmente come per Legge, che si rilascia per
gli usi consentiti.

Torino, lì 28 ottobre 2024